REGOLAMENTO (CE) N. 2019/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1996

che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6105, 6109, 6110 e 6106, 6206 originari della Lituania, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali [1], modificato dal regolamento (CE) n. 921/96 [2], in particolare l'articolo 3 paragrafo 3,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2178/95, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari della Lituania beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tale paese per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 ottobre 1996 la riscossione dei dazi doganali sospesa nel 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 2178/95, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari della Lituania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 1.
[2] GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
21.2007	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
21.2013	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie e camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza